



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**

**dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2026 (\*)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali

*(\*) Già presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 2026 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

## INDICE

|                               |             |    |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione .....               | <i>Pag.</i> | 3  |
| Relazione tecnica .....       | »           | 5  |
| Disegno di legge .....        | »           | 10 |
| Testo del decreto-legge ..... | »           | 11 |

ONOREVOLI SENATORI. -

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 recano misure in materia di accise.

In particolare, l'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA.

Parimenti si rileva che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti e purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sia applicata un'aliquota ridotta - rispetto a quella del gasolio - in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale di tali biocarburanti rispetto al gasolio fossile.

In considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, si interviene nuovamente sull'accisa gravante sui carburanti maggiormente diffusi rideterminandone, temporaneamente, le relative aliquote.

In particolare, con il comma 1, si provvede a confermare la riduzione delle aliquote di accisa già prevista per il gasolio e per il gas naturale dall'articolo 8-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. In particolare, per il gasolio la riduzione prevista dal citato comma 1 sarà applicata nella misura di 200 euro per mille litri; per il gas naturale, impiegato come carburante, è invece confermata la completa esenzione dall'accisa stante il modesto valore dell'aliquota vigente su tale prodotto energetico (0,00331 euro al metro cubo).

Per la benzina ed i GPL impiegati come carburanti, il predetto comma 1 prevede una riduzione delle relative aliquote di accisa, rispettivamente, nelle misure di 50 euro per mille litri e di 25 euro per mille chilogrammi.

Le predette misure saranno applicate nel periodo dal 2 maggio 2026 al 10 maggio 2026 e prorogate, alla luce dei dati disponibili allo stato, per ulteriori 12 giorni, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il comma 2 si provvede a confermare, per il medesimo periodo di cui al comma 1, la diminuzione dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per

essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata in misura pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1.

I commi 3 e 4 recano disposizioni finanziarie.

L'articolo 2 reca l'entrata in vigore del presente decreto.

## RELAZIONE TECNICA

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari rispettivamente a 62,29 cent €/litro (622,9 euro/mille litri) e 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e che l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 24,277 cent €/kg (242,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 531 milioni di litri per il gasolio e a circa 300,9 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 538,4 milioni di litri per il gasolio e a 303,5 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 357,3 milioni di euro per il gasolio e a 202,5 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 254,6 milioni di euro per il gasolio e 189,1 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -102,7 milioni di euro per il gasolio e di ~~a~~ -13,4 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. In particolare, poiché a legislazione vigente per il gasolio agricolo si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota di 617,4 euro per mille litri, la riduzione dell'aliquota ordinaria comporta che, per il periodo di vigenza della misura, l'aliquota ridotta sia commisurata in percentuale all'aliquota rideterminata anziché a 617,4 euro per mille litri. Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi



è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata prudenzialmente nella misura di -2,1 milioni di euro per l'agricoltura e di -0,3 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 472,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa -3 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 32,8 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 32,4 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 33 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 25 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a circa -0,8 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dall'azzeramento dell'accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 26 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito di -0,1 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

|        | 2026   | 2027 | 2028 | Dal<br>2029 |
|--------|--------|------|------|-------------|
| Accise | -155,2 | 0,0  | 0,0  | 0,0         |
| IVA    | -23,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0         |
| IRES   | 0,0    | 3,8  | -1,6 | 0,0         |
| IRAP   | 0,0    | 1,0  | -0,4 | 0,0         |



|   |               |            |             |            |
|---|---------------|------------|-------------|------------|
| Crediti d'imposta                       | 32,4          | 0,1        | 0,0         | 0,0        |
| <b>Totale</b>                           | <b>-146,5</b> | <b>4,9</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b> |
| Effetti su comp. RSS                    | -9,0          | 0,2        | -0,1        | 0,0        |
| <b>Totale al netto<br/>compartecip.</b> | <b>-137,5</b> | <b>4,7</b> | <b>-1,9</b> | <b>0,0</b> |

*in milioni di euro*

I commi 3 e 4 regolano gli effetti finanziari della disposizione e, in particolare, la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro nell'anno 2028, si provveda quanto a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate e restano, per tale importo, acquisite al bilancio dello stato, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene contestualmente incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma 1.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Daria Perrotta*

30/04/2026





## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026.*

**Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;

Sulla Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie)*

1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma 1.

## Articolo 2.

### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO